



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Riorganizzazione delle Autorità Competenti per i Controlli in Sicurezza Chimica: modifiche al DCA n. 74/2018

Codice Proposta: 64199

N°. 379 DEL 16/12/2024

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 4 - prevenzione e sanità pubblica
Dott. LUCIA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub-commissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE

- con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) si definisce il Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 dicembre 2006 ed entrato in vigore, in tutti gli Stati dell'Unione, a partire dal 1° giugno 2007;
- con l'acronimo CLP (Classification, Labelling and Packaging) si definisce il Regolamento (CE) n. 1272/2008, concernente i criteri di classificazione di pericolo delle sostanze e delle miscele e le disposizioni per l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, sostituendo progressivamente la direttiva sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose e la direttiva sui preparati pericolosi;
- con l'acronimo BPR (Biocidal Products Regulation) si definisce il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, entrato in vigore a partire dal 1° settembre 2013;
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modifiche e integrazioni, stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana;

DATO ATTO CHE

- l'Accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento REACH, così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR) per i biocidi, disciplina la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali, in materia di regolamento REACH, CLP, BPR;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 28/01/2010, pubblicata sul BURC n. 4 del

01/03/2010 aveva dato mandato al Dipartimento attualmente denominato Salute e Welfare, per la definizione dell'articolazione organizzativa dell'Autorità Regionale Competente;

- con Decreto n. 10118 del 08/07/2010, modificato con i Decreti n. 15941 del 21/12/2012, n. 2012 del 18/03/2011, erano state definite le Articolazioni organizzative dell'Autorità Regionale competente (ACR) per i controlli sui regolamenti "REACH" - "CLP" ed erano stati individuati e nominati i soggetti componenti l'Autorità stessa;
- il DCA n. 5/2016 aveva, tra l'altro, specificato il ruolo delle Autorità Competenti in Calabria, in linea con i Piani Nazionali annuali di controllo, con il sistema della rete nazionale dei Laboratori di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 88/csr del 07 maggio 2015 e con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) vigente;
- il DPCM del 12 gennaio 2017, ha previsto i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA - che, in ambito di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, includono le attività di controllo REACH e CLP, nonché le relative attività di comunicazione e di informazione;

CONSIDERATO CHE con DCA n. 74 del 05 aprile 2018 sono state, tra l'altro, apportate parziali modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2010;

TENUTO CONTO

- dell'esigenza di rispondere sempre più adeguatamente alle necessità di realizzare a livello territoriale una organica attività di prevenzione in materia di sicurezza chimica che abbia carattere integrato e trasversale, anche attraverso una riorganizzazione in grado di fornire maggiore autonomia e responsabilizzazione delle Autorità Competenti cui sono demandate le specifiche attività previste dai Regolamenti REACH/CLP/BPR (controllo, formazione, informazione e altre attività);
- della necessità di operare strategicamente presso le Aziende Sanitarie Provinciali, favorendo la sinergia e l'integrazione degli interventi dedicati a specifici settori (es. fitosanitari, fertilizzanti, cosmetici, detersivi, ecc.) e rafforzando, nell'ambito delle attività concernenti gli ambienti di vita e di lavoro, le competenze del personale in materia di sicurezza chimica e di valutazione e gestione del rischio chimico;
- i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, sulla base della propria *mission* ed articolazione organizzativa, hanno la potestà di indicare le misure idonee e specificatamente dirette ad accertare ed eliminare i fattori di rischio per la salute e sicurezza della popolazione, in applicazione delle norme di legge in materia;
- la normativa regionale ha più volte ribadito che spettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali tutti gli adempimenti in materia di controllo, rendicontazione, informazione, comunicazione, campionamento ed analisi in materia di REACH, CLP, BPR, da espletarsi attraverso i Servizi competenti, ovvero in forma multidisciplinare, nonché quelli relativi alla individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA (ex RIPE) user's e degli Ispettori REACH - CLP, anche in termini di "operatore equivalente", per i quali deve essere garantita la partecipazione alle attività di formazione, training e aggiornamento, anche promosse a livello regionale;

RITENUTO pertanto opportuno

- stabilire che le Autorità Competenti per i controlli in materia di Regolamenti REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica sono da individuarsi nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;
- confermare il Settore Prevenzione e Sanità Pubblica del Dipartimento regionale Salute e Welfare quale Autorità competente per il coordinamento e la programmazione dei controlli;
- di modificare il DCA n. 74 del 05/04/2018, sostituendo il relativo allegato B con il documento denominato "*Riorganizzazione delle Autorità Competenti in materia di REACH-CLP-BPR e Sicurezza Chimica*", allegato al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale;
- precisare che, ai sensi del DCA n. 99/2023, ARPACal è struttura territoriale di supporto all'attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all'accertamento dell'osservanza alle norme dei Regolamenti comunitari in parola;

VISTO il DCA n. 137 del 31 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, in cui, al Programma predefinito PP9, sono previsti strategie, obiettivi e azioni inerenti la sicurezza dei prodotti chimici incluse le attività di controllo REACH, CLP e BPR;

VISTA la Legge n. 833/1978;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità

tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI STABILIRE che le Autorità Competenti per i controlli in materia di Regolamenti REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica sono da individuarsi nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;

DI CONFERMARE il Settore Prevenzione e Sanità Pubblica del Dipartimento regionale Salute e Welfare quale Autorità competente per il coordinamento e la programmazione dei controlli;

DI MODIFICARE il DCA n. 74 del 05/04/2018, sostituendo il relativo allegato B con il documento denominato “*Riorganizzazione delle Autorità Competenti in materia di REACH-CLP-BPR e Sicurezza Chimica*”, allegato al presente provvedimento, del quale ne è parte integrante e sostanziale;

DI PRECISARE che, ai sensi del DCA n. 99/2023, ARPACal è struttura territoriale di supporto all'attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all'accertamento dell'osservanza alle norme dei Regolamenti comunitari in parola;

DI DEMANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare gli atti consequenziali relativi alla verifica dello stato di attuazione e dell'implementazione di quanto fissato nel presente provvedimento, presso le Strutture individuate nel territorio regionale;

DI INVIARE il presente decreto incluso gli allegati, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale “Salute e Welfare” per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

*DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 4 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA*

Il responsabile del procedimento.)

DARIO MACCHIONI

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 4 - prevenzione e sanita'
pubblica*

LUCIA FRANCESCO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



Regione Calabria

ALLEGATO 1

“Riorganizzazione delle Autorità Competenti in materia di REACH-CLP-BPR e Sicurezza Chimica”

(sostituisce l'allegato B al DCA n. 74 del 05/04/2018)

1. PREMESSA

Il DPCM 12.1.2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, c. 7, del D.Lgs.30.12.1992 n. 502" (punto B13 Allegato 1 area tematica "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati") ha stabilito che la "Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH - CLP)" sulle condizioni di sicurezza nella produzione e nella commercializzazione e nell'impiego delle sostanze miscele ed articoli, rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'adempimento LEA viene misurato dall'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici - controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)" che mira a valutare il livello di copertura di base delle principali attività volte a verificare le garanzie di sicurezza d'uso dei prodotti chimici per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.

Come peraltro già riportato nell'allegato al DCA n. 5/2016, lo svolgimento di tale attività rappresenta adempimento cogente da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali (attraverso i Dipartimenti di Prevenzione), anche in forma integrata tra sistema sanitario e agenzia per la protezione ambientale ed in ambito multidisciplinare e multi professionale.

Nel corso degli anni è stato necessario adeguare l'organizzazione delle Autorità Competenti regionali in un percorso che, attraverso una ampia fase di centralizzazione regionale, ha mirato alla crescita delle professionalità degli operatori addetti ai controlli e ad una migliore organizzazione territoriale. Inoltre le attuali esigenze di integrazione dei controlli REACH-CLP-BPR con quelli relativi ad altri ambiti specifici (fitosanitari, fertilizzanti, cosmetici, detergenti, ecc.) in un'ottica complessiva di Sicurezza Chimica, riconducono alla *mission* dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e alla necessità di restituire in capo alle AASSPP le competenze primarie di organizzazione e gestione.

Conseguentemente l'organizzazione delle Autorità Competenti in materia di REACH-CLP-BPR e Sicurezza Chimica, viene rivisitata con il presente documento.

2. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 26/2010

Ad integrazione e modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2010, come modificata dal DCA n. 74 del 05/04/2018, si stabilisce che:

- a) Le Autorità Competenti per i controlli in materia di Regolamenti REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica sono da individuarsi nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.
- b) Il Dipartimento regionale Salute e Welfare, attraverso il Settore Prevenzione e Sanità Pubblica, è individuato quale Autorità per il coordinamento e la programmazione dei controlli REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica.

3. AUTORITA' COMPETENTI PER I CONTROLLI

Le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera *a)* con propri atti o provvedimenti garantiscono:

- l'individuazione di un responsabile, con funzioni di interfaccia con il Settore Prevenzione e Sanità Pubblica del Dipartimento Salute e Welfare regionale e con le altre Autorità Competenti regionali e nazionale;
- la formalizzazione del personale addetto ai controlli, debitamente formato in materia, anche organizzato in team multidisciplinari e multi professionali;
- la quantificazione annuale degli "operatori equivalenti" addetti ai controlli, da utilizzarsi nell'ambito del calcolo dell'indicatore LEA P08Z

Le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera *a)* pianificano, effettuano e rendicontano annualmente le attività derivanti dai Piani adottati a livello nazionale, in linea con gli atti di programmazione fissati a livello regionale, nonché le altre attività di follow-up e di cooperazione con le altre Autorità Competenti.

4. RESPONSABILE DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER I CONTROLLI

Il Responsabile dell'Autorità Competente per i Controlli REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica è individuato tra il personale di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale in possesso di idonea qualifica, adeguata formazione specifica e della necessaria esperienza professionale in materia, con particolare riferimento agli aspetti della vigilanza. Ad esso sono affidati:

- il coordinamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio di competenza, in attuazione a quanto stabilito dai Piani Nazionali e dalla programmazione fissata a livello regionale;
- il supporto tecnico agli operatori ed ai team multidisciplinari deputati ai controlli;
- il report delle attività annuali, con l'utilizzo dei format predisposti a livello nazionale;
- la collaborazione con l'Autorità regionale per il coordinamento e la programmazione dei controlli REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica;
- la supervisione degli accessi del personale alle piattaforme nazionali e la individuazione dei "PD-NEA users";
- la partecipazione alle riunioni del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza Chimica a supporto del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica;
- la predisposizione delle attività formative territoriali;
- la partecipazione alle attività di definizione della programmazione regionale.

5. AUTORITA' PER IL COORDINAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

L'Autorità Competente di cui al punto 2 lettera *b)* si identifica ed ha sede presso il Dipartimento Salute e Welfare - Settore Prevenzione e Sanità Pubblica ed è diretta dal Dirigente del Settore.

Ad essa spettano le competenze assegnate dalle norme di riferimento, in materia di programmazione dei controlli nel territorio regionale ed il relativo coordinamento, nell'ottica dell'assolvimento degli obiettivi fissati dai Piani Nazionali e dagli indicatori LEA.

Con propri provvedimenti può provvedere:

- alla elaborazione di indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli;
- alla emanazione di linee guida e protocolli;
- alla individuazione di una Autorità Competente per i Controlli, quale capofila per attività di formazione, informazione, rendicontazione;

- alla definizione di attività formative, informative e divulgative regionali (anche attraverso i Piani della Prevenzione e i progetti nazionali) ed ogni altro adempimento connesso, con particolare riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni 181/esr del 29/10/2009 come modificato dall'Accordo 213/csr del 06 dicembre 2017 e in linea con quanto disposto nel DCA n. 4/2016;

Con proprio personale rappresenta il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza Chimica a supporto del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica e negli altri tavoli e consessi nazionali, per le tematiche REACH/CLP/BPR e Sicurezza Chimica.

Può avvalersi di personale con competenze specifiche, anche esterno alle componenti individuate, secondo modalità definite all'uopo, dalla stessa Autorità.

6. ADEMPIMENTI DELLE AUTORITA' COMPETENTI PER I CONTROLLI

Le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera a) costituite presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, adempiono a quanto fissato nei Piani Nazionali, nella programmazione regionale, nelle linee guida e direttive e per ogni altra attività connessa, tenendo conto delle modalità operative elaborate.

In particolare, unitamente a quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4, provvedono a garantire:

- tutti gli adempimenti connessi alle azioni, agli interventi, ai programmi del Piano Regionale della Prevenzione e dei Piani Regionali dei Controlli;
- l'attività multidisciplinare e multi professionale in ambito REACH, CLP, BPR e di Sicurezza Chimica, che coinvolga in particolare i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e di Prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base delle indicazioni fissate a livello nazionale, della programmazione regionale, delle attività di cooperazione con altre Autorità Competenti, nonché i controlli "reattivi";
- l'attività di campionamento ai fini analitici secondo i Piani nazionali e la programmazione regionale;
- le attività di informazione e sostegno alle imprese;
- l'identificazione dei nominativi dei già "RIPE users" - ora "PD-NEA users", in seguito all'attivazione del Portal Dashboard for National Enforcement Authorities e relativo coordinamento e supervisione;
- l'individuazione del personale da designare per i training ECHA nazionali di ricaduta e per le altre attività formative e di aggiornamento concordate a livello nazionale;
- il raccordo con l'Autorità regionale per il coordinamento e la programmazione;
- l'aggiornamento continuo degli operatori già formati in ambito REACH/CLP/BPR e sicurezza chimica e l'ulteriore formazione di nuovi operatori, la disseminazione a cascata della formazione acquisita dai propri operatori nei training ECHA; l'attività formativa già effettuata e gli ulteriori percorsi di training nazionali previsti, devono determinare l'incremento del numero degli operatori in possesso dei requisiti per garantire gli specifici adempimenti in materia;
- la comunicazione verso le imprese, i cittadini e nel setting scuola, in tutte le forme disponibili ed utilizzando i siti web aziendali ed i canali istituzionali disponibili;
- la capillare diffusione degli indirizzi operativi, delle procedure, della modulistica e delle modalità di conduzione delle verifiche, al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli operatori, nonché l'uniformità dei controlli sul territorio;
- il raccordo con altre Autorità Competenti e con ARPACal.

7. SUPPORTO AL CONTROLLO ANALITICO

A seguito dell'approvazione del DCA n. 99 del 31/03/2023, è stato sottoscritto l'Accordo quadro Regione-ARPACal repertorio n. 16402 del 23/05/2023, nel quale sono previste attività di supporto nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, anche in materia di REACH-CLP-BPR.

In questo contesto regolatorio, le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera *a*) adottano protocolli con ARPACal finalizzati a garantire l'assolvimento dell'attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali, necessari all'accertamento dell'osservanza alle norme dei Regolamenti comunitari in materia.

8. CALCOLO DEGLI “OPERATORI EQUIVALENTI”

La determinazione del valore di “operatore equivalente” necessaria per il calcolo dell'indicatore LEA P08Z, si effettua determinando il carico di lavoro di ogni operatore individuato in qualità di “Ispettore REACH e CLP” (Chemicals Inspector in UE) sulla base del tempo lavorativo/anno che ciascuno degli “Inspector” dedica all'attività di controllo su REACH e CLP e Sicurezza chimica, tenendo conto della pianificazione dei controlli che la Struttura ASP adotta in seguito alla programmazione nazionale e regionale.

La determinazione può essere realizzata sulla base dei dati storici (anni precedenti) o ex ante.

Le attività da considerarsi includono tutte quelle soggette a rendicontazione annuale, incluse la formazione e l'informazione.

Il valore del carico di lavoro è dato dal rapporto delle ore dedicate (attività di formazione, controllo e informazione su REACH e CLP e Sicurezza Chimica) e il numero complessivo di ore annue “lavorate” da ogni ispettore per tutte le attività che conduce nell'ambito dei suoi compiti di servizio e di ufficio (ore lavorate REACH/ore lavorate totali).